

**Diritti dei disabili e parcheggi:
quando “*iura ignorat curia*”^{1[1]},**

di **DAUNO F.G. TREBASTONI** ^{2[2]}

pubblicato sul Sito <http://www.giustizia-amministrativa.it/> il 29 giugno 2010

Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009 n. 21271.

Il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle c.d. "strisce blu", neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall'art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli art. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, c. strad. prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l'esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta.

INDICE – SOMMARIO

1. Il caso deciso dalla Cassazione. – 2. Il principio “*jura novit curia*” e la verifica della fondatezza delle affermazioni delle parti. – 3. Quando il giudice “*ignorat iura*”.

1) Il caso deciso dalla Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione in esame offre interessanti spunti di riflessione in materia di applicazione delle norme da parte del giudice, con particolare riferimento al noto principio per cui “*iura novit curia*” (il giudice conosce le leggi).

La sentenza ha deciso un ricorso proposto avverso una sentenza del 2005 con la quale un Giudice di pace di Palermo aveva rigettato una opposizione ad un verbale di accertamento di violazione

^{1[1]} Nota a Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009 n. 21271.

^{2[2]} Magistrato TAR Catania – Professore a contratto di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Catania.

dell'art. 157 del codice della strada (*“arresto, fermata e sosta dei veicoli”*), elevato dalla Polizia Municipale di Palermo.

L'opponente aveva sostenuto che, essendo disabile, ed avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunché, nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.

Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, in base al rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento, cosicché l'interessato aveva proposto ricorso in Cassazione.

Con un primo motivo di ricorso il ricorrente aveva denunciato la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare degli artt. 11 e 12 DPR 24.07.96 n. 503 (*“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*), e 381 DPR 16.12.92 n. 495 (*“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 citato, la quale sia stata parcheggiata in uno stallone a pagamento a causa della indisponibilità – come nella specie – di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, DPR n. 503/96, la sosta sia gratuita.

La Corte, nell'assorbire gli altri due motivi di ricorso – con i quali si censurava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata ammissione della prova testimoniale relativa all'esibizione del contrassegno ed alla indisponibilità dei posti riservati – ha dichiarato infondato il motivo di ricorso principale, perché quanto sostenuto dal ricorrente *“non è previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato da circolari della pubblica amministrazione – cui fa riferimento il ricorrente – le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, gli artt. 188, comma 3, c.d.s., e 11, comma 1, DPR n. 503/96, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l'ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”) che li considera alternativi”*.

E per la Corte non ha neppure fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, perché dalla gratuità, anziché onerosità come per gli altri utenti, della sosta deriverebbe un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, che è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi

dell'art. 11, comma 5, DPR n. 503/96, secondo la Corte non vi sarebbe ragione di consentire, “**in mancanza di previsione normativa**”, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

2) Il principio *iura novit curia* e la verifica della fondatezza delle affermazioni delle parti.

La locuzione latina “*iura novit curia*” esprime un fondamentale principio del diritto processuale moderno, in virtù del quale le parti possono limitarsi ad allegare e provare i fatti costituenti il diritto affermato in giudizio, mentre la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti.

Il principio era sconosciuto al diritto romano, nel quale erano le parti a dover citare davanti al giudice i brani di *ius* o di *leges* sui quali fondare il proprio diritto, anche se temperato dal principio *da mihi factum, dabo tibi ius*.

Nel diritto medievale la preponderanza della consuetudine comportava la naturale impossibilità di ricorrere al principio: la reiterazione di comportamenti percepiti come vincolanti doveva essere provata per avere forza di legge.

A partire dal 1495, quando in Germania è istituito il Tribunale della Camera Imperiale, uno dei primi esempi di tribunale centrale in uno Stato moderno, lo *ius commune* è collocato al primo posto fra le norme di diritto sostanziale, mentre gli antichi diritti locali e consuetudinari dovevano ancora essere provati. Tale Tribunale nasce nell'ambito di una riforma del sistema istituzionale imperiale germanico, con l'intenzione di limitare il potere della dinastia asburgica. Per ottenere una certa qual imparzialità, si stabilì che il numero di giudici che accedevano a tale Corte per privilegio ereditario dovesse essere limitato solo alla metà del numero complessivo, e la restante metà doveva essere costituita da giudici tecnici, esperti del settore in quanto istruiti nell'ambito delle università di diritto romano che ormai da qualche secolo si erano radicate in Europa. Inoltre, si decise di limitare la discrezionalità degli apprezzamenti del Tribunale, stabilendo che le sentenze dovessero essere emanate sulla base del diritto romano, intendendosi con esso non solo i testi giustiniani, ma anche le glosse e i commenti, ossia le elaborazioni dottrinali frutto dell'attività dei giurisperiti basso-medievali.

La l. 31.05.95 n. 218, di “*riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*”, ha esteso il principio *iura novit curia* anche al diritto straniero, nell'ambito della disciplina del diritto internazionale privato, stabilendo, all'art. 14, relativo alla “*conoscenza della legge straniera applicabile*”, che “*l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di*

informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.

È ovvio che nelle decisioni di ogni giudice debba sempre valere il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cioè il principio per cui il giudice resta vincolato ai motivi di ricorso fatti valere dalla parte, con l'esclusione della possibilità di prendere in esame d'ufficio motivi non adottati dal ricorrente^{3[3]}.

Tale vincolo comporta in via generale che il giudice potrà prendere in esame solo quei profili d'illegittimità del provvedimento che il ricorrente abbia dedotto a base del suo ricorso.

Limitazione, questa del giudice, che ha bisogno però di essere in qualche modo ridimensionata, perché “la natura dispositiva del processo...si collega sempre con il principio *jura novit curia*, il quale, deducibile che sia dal sistema nel suo complesso, o dal solo art. 113 c.p.c. che impone al giudice di <<seguire le norme del diritto...>>, caratterizza sempre l'attività di ogni giudice”^{4[4]}.

In sostanza, la necessità che il chiesto corrisponda al pronunciato non esclude che i giudici, civili o amministrativi, “debbano...interpretare le disposizioni sulle quali si fondino le domande o i ricorsi...; debbano altresì tenere conto di tutto il restante materiale normativo, suscettibile di incidere sulla fondatezza di quelle domande, così come prospettate. Ed è in questi termini che l'imperativo *jura novit curia* si riafferma sotto i più vari profili e ai più vari effetti”^{5[5]}.

^{3[3]} Fra le tante, vedi Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2010 n. 927: “il giudice amministrativo è tenuto ad esercitare il proprio potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, nel senso che egli non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del *petitum* e della *causa petendi*, ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso; sussiste pertanto il vizio di *ultrapetizione* quando il giudice attribuisce alla parte ricorrente un bene della vita ovvero, una utilità che non gli era stata richiesta, accogliendo il ricorso per un motivo da essa non prospettato”.

^{4[4]} Cfr. MORBIDELLI, *La disapplicazione dei regolamenti nella giurisdizione amministrativa*, in *Atti del convegno “Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti”*, Torino, 1998, 69.

^{5[5]} Così PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 62. Interessanti le osservazioni di MONTESANO, *In tema di accertamento incidentale e di limiti del giudicato*, in *Riv. Dir. proc.*, 1951, 335, il quale precisa che non si può “pretendere...che la parte dia l'esatta definizione tecnico-giuridica dell'oggetto delle proprie domande, mentre spetta al giudice, in virtù del principio *jura novit curia*, trarre le conseguenze giuridiche dalle domande di parte, ben individuando i limiti fissati dal *petitum* e dalla *causa petendi*”. La conseguenza, è che “la richiesta debba formare oggetto di una conclusione specifica”, nel

Da altro punto di vista, è possibile rilevare non soltanto che “l’opera del giudice consiste in una continua tessitura dal fatto al diritto, e viceversa”, cioè dai fatti “dai quali si vogliono dalle parti far derivare certe conseguenze di diritto (questione di fatto)” al “diritto di cui viene richiesta l’applicazione a quei fatti (questione di diritto)”, ma anche che “il diritto entra, nel processo amministrativo di impugnazione, quale elemento costitutivo del vizio-motivo, e quindi come un fatto affermato dal ricorrente al pari dei fatti che concretano la asserita violazione della fattispecie normativa: la indicazione della norma che si assume violata, infatti, delimita, insieme con l’indicazione dei fatti violatori, il vizio-motivo”^{6[6]}.

Inoltre il giudice non deve riconoscere semplicemente la norma da applicare – la cui scelta spetta al ricorrente – ed interpretare il ricorso, per individuare la fattispecie normativa cui si intende fare riferimento. Infatti, “l’opera di interpretazione non consiste soltanto nel rettificare le errate indicazioni da parte del ricorrente delle disposizioni che si assumono violate, o nel supplire alla mancanza o incompletezza di tali indicazioni”, perché “il giudice può e deve, addirittura,

senso che “...non basta che un rapporto sia stato oggetto di contestazione nell’uno o nell’altro momento della causa, ma occorre che l’accertamento del rapporto controverso venga dedotto espressamente nelle conclusioni”. Inoltre, come precisato da LA VALLE, *In tema di ricorso incidentale avverso atto regolamentare presupposto*, in *Foro amm.*, 1967, II, 68, “il vincolo del giudice...ai motivi di parte, quale specificazione...del principio di dovuta corrispondenza tra domanda e pronuncia, esclude...che il giudice possa prendere in considerazione d’ufficio motivi non adottati dalla parte e quindi norme facenti capo a motivi non adottati. Ma nell’ambito del profilo d’illegittimità ritualmente dedotto a motivo di ricorso, il giudice può e deve, in virtù del principio *iura novit curia*, ricercare d’ufficio, a prescindere dalle prospettazioni e richieste delle parti, se e quale norma, eppertanto se la norma invocata dal ricorrente, od altra, sia applicabile all’aspetto del comportamento dell’amministrazione, censurato dal ricorrente stesso”.

^{6[6]} Così NIGRO, *Giustizia amministrativa*, 4, a cura di E. Cardi e A. Nigro, Bologna, 1994, 284. Vale a dire che “il motivo si individua...in base alla fattispecie normativa che si assume violata da un comportamento della pubblica amministrazione”: CLARICH, *Giudicato e potere amministrativo*, Padova, 1989, 142. Nel senso, però, che “la causa *petendi* non è rappresentata dalla norma di legge invocata dalla parte, sotto la quale cade, a suo dire, il complesso dei fatti allegati (...)”: MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino, 1988, 99. Cfr. anche CHIOVENDA, *Identificazione delle azioni. Sulla regola <ne eat iudex ultra petita partium>*, in *La legge*, 1903, ora in *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, Milano, 1993, 157 ss.: “ciò che la regola <ne ultra petita> vieta...è...la sostituzione di fatti costitutivi tali da individuare una nuova azione, a quelli fatti valere dalla parte. L’azione si individua per il fatto e non per la norma di legge... È...dovere del giudice esaminare d’ufficio la domanda sotto ogni possibile aspetto giuridico”. CHIOVENDA, *op. ult. cit.*, 175 ss., precisa però che il giudice “deve di regola astenersi dal rilevare fatti non allegati dalle parti”, anche in relazione a “fatti non affermati dalla parte, che risultano agli atti”. Tuttavia v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1998 n. 1099, in *Foro it.*, 1998, I, 764, secondo cui la regola generale è quella del “rilevamento *ex officio* di fattispecie modificative, impeditive o estintive, risultanti dal materiale istruttorio legittimamente acquisito”.

<<estrarre>> dal ricorso le fattispecie normative che, secondo il punto di vista del ricorrente, interessano la specie...”^{7[7]}. Questo perché “i motivi di ricorso concorrono...a delimitare ciò che il giudice deve conoscere, non ciò su cui il giudice deve decidere, cioè l’oggetto del giudizio”. Infatti, “la funzione dei motivi è soltanto quella di individuare il materiale che il giudice può porre alla base della propria decisione”, dovendo intendersi così “il vincolo del giudice ai motivi di parte,... espressione del principio dispositivo, e la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”^{8[8]}. La naturale conseguenza è che, “ove si ravvisi la difformità tra provvedimento e legge, tanto basta per radicare correttamente la domanda, anche se nel ricorso il regolamento viene del tutto ignorato”^{9[9]}.

^{7[7]} NIGRO, *op. cit.*, 284 ss.: “insieme con questa opera di interpretazione,...il giudice deve procedere alla ricostruzione integrale della fattispecie..., nel senso della integrazione della norma dedotta con tutti quegli <<elementi>> o <<frammenti>> di norma o con quelle altre norme...da considerare parti di un'unica fattispecie normativa”. Cfr. Cons. St., sez. IV, 10 novembre 1981 n. 866, in *Giur. it.*, 1982, III, 1, 65, secondo cui “la sinteticità del motivo di ricorso non determina la inammissibilità di quest'ultimo quando non abbia nella specie impedito al giudice e alle parti resistenti di coglierne il contenuto”. Secondo Cons. St., sez. V, 4 agosto 1986 n. 400, in *Cons. St.*, 1986, I, 1166, “la specificazione di cui occorre siano muniti i motivi posti a base dei ricorsi giurisdizionali deve concretarsi nell'individuazione di precisi capi di doglianza dai quali si possano evincere con sufficiente determinazione gli elementi che comportino l'invalidità dell'atto impugnato e delimitino di conseguenza l'oggetto della lite; pertanto, qualora si denunci in una determinata fattispecie il richiamo da parte della p.a. a norme non pertinenti, lo scopo suddetto è raggiunto, e non occorre altresì l'indicazione delle norme che si sarebbero dovute applicare”. Diverso problema, poi, è quello per cui “se, da un lato, è vero che il giudice non è vincolato alle prospettazioni delle parti, onde ben può diversamente qualificare l'atto impugnato, dall'altro, è altrettanto vero che egli non può, sulla base di tale diversa qualificazione, accogliere il ricorso per un motivo non dedotto dal ricorrente e deducibile in ragione della diversa qualificazione dell'atto”: Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 1° agosto 1991 n. 340, in *Giur. amm. Sic.*, 1991, 522. Anche nel giudizio civile, “se in una controversia tra privati una parte chiede al giudice ordinario di accertare *incidenter tantum* l'illegittimità di un atto amministrativo, onde disapplicarlo..., ma non specifica i motivi del vizio dedotto, la genericità della censura la rende inammissibile”: Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 1997 n. 4274, in *Tar*, 1997, II, 1386.

^{8[8]} CLARICH, *op. cit.*, 149. Cfr. anche A.ROMANO, *Disapplicabilità di norme regolamentari (sfaccettature di un problema)?*, in *Atti del convegno “Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti”*, Torino, 1998, 124: “spetta comunque al giudice individuare quale sia la norma alla stregua della quale giudicare della *res*...: purchè sia applicabile a questa *res*, entro i limiti nei quali le parti la hanno circoscritta”.

^{9[9]} Così MORBIDELLI, *op. cit.*, 71.

Anche perché, “così facendo, il giudice non si sostituisce al ricorrente nella scelta della norma, ma sviluppa tutte le implicazioni della denuncia dello stesso ricorrente e mette allo scoperto l’intera trama del diritto di cui si richiede l’applicazione all’unitario episodio di vita esposto...”^{10[10]}.

3) Quando il giudice “ignorat iura”.

Ora, come si è rilevato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso precisando che quanto sostenuto dal ricorrente – cioè che il disabile, in quanto titolare del relativo permesso di parcheggio previsto dal codice della strada, abbia diritto a parcheggiare gratuitamente anche nei parcheggi dati in concessione (i c.d. “parcheggi blu”) – “***non è previsto da alcuna norma***”.

In realtà, la Corte ha respinto il ricorso proprio trascurando quell’unica norma che avrebbe condotto all’accoglimento del ricorso.

Infatti, la L. 05.02.92 n. 104, cioè la “*legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, all’art. 28, relativo alle “*facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate*”, dopo aver disposto, al comma 1, che “*i comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati*”, precisa, al comma 2, che “**il contrassegno** di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, **è valido per l’utilizzazione dei parcheggi** di cui al comma 1”, cioè, in generale, dei parcheggi “*realizzati e gestiti da privati*”.

^{10[10]} Così NIGRO, *op. cit.*, 285. V. ad esempio Cons. St., sez. V, 30 settembre 1988 n. 521, in *Cons. St.*, 1988, I, 1078, secondo cui “la sentenza del giudice amministrativo non incorre nel vizio di ultrapetizione se è motivata con argomentazioni non prospettate dal ricorrente, non essendo al giudice precluso, nell’ambito dell’esame di motivi dedotti, motivare la pronuncia con argomentazioni proprie”. Con specifico riferimento al processo amministrativo, vedi ABBAMONTE, *Disapplicazione del giudice amministrativo. Gerarchia delle fonti e coerenza dell’ordinamento*, in *Atti del convegno “Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti”*, Torino, 1998, *cit.*, 255, secondo cui “l’art. 6 n. 3 del regolamento di procedura n. 642 del 17/8/1907 è sufficientemente espressivo nel senso di individuare nelle questioni proposte dal ricorrente l’oggetto dell’accertamento del giudice amministrativo, richiedendo esso <<l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni>>”. Inoltre, l’Autore osserva che, “nell’esame dei motivi dedotti, il giudice risolve le questioni proposte dal ricorrente e non compie solo l’accertamento sulla fondatezza o meno di esse”, ed inoltre come sia importante la connessione tra gli elementi posti all’esame del giudice e l’obbligo per l’amministrazione di conformarsi al giudicato, attenendosi a quanto deciso dal giudice secondo i fatti, i motivi e le conclusioni avanzate dal ricorrente.

Il DPR n. 384/78, appena citato, è stato abrogato dall'art. 32 del DPR 24.07.96 n. 503 (*“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*), il cui art. 12, relativo al citato *“contrassegno speciale”*, continua però a disporre che *“alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo”*, e *“il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale”* (analoga previsione è riportata al 2° comma dell'art. 381 del citato D.P.R. n. 495/92 – Regolamento di esecuzione del codice della strada).

Quindi, la previsione di cui all'art. 28 della legge n. 104/92 continua ad essere operativa, consentendo al titolare del contrassegno speciale di parcheggiare l'auto in uno qualsiasi degli spazi destinati a parcheggio gestiti in concessione da privati.

Infatti, tale disposizione, laddove precisa, al comma 2, che *“il contrassegno...è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1”*, cioè, in generale, dei parcheggi *“realizzati e gestiti da privati”*, si riferisce evidentemente (perché altrimenti sarebbe priva di senso) all'utilizzo gratuito di qualsiasi posto contenuto in tali parcheggi, e non agli *“appositi spazi riservati”*, perché per questi non vi sarebbe stato bisogno di alcuna precisazione.

Addirittura, l'art. 11 del citato DPR n. 503/96, relativo alla *“circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”*, dispone che alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, sia nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, sia quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, e sia quando sia stata vietata o limitata la sosta.

Con l'unico limite, specificato dalla citata disposizione, che *“ciò non costituisca grave intralcio al traffico”*, e con l'ulteriore precisazione che *“la circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane»*, e che *“per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12”*.

Ad ulteriore specificazione ed integrazione delle disposizioni finora citate, l'art. 188 del codice della strada, relativo alla *“circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”*, dopo aver premesso che *“per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse”*, e che *“i soggetti legittimati*

ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco”, dispone inequivocabilmente che *“i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato”*.

In sostanza, emerge in modo molto chiaro, dall'esame di tutta la normativa riportata, che al disabile titolare del relativo contrassegno speciale è attribuito il diritto di posteggiare in qualsiasi spazio libero egli trovi, anche nei parcheggi a pagamento, perché le norme favoriscono, ovviamente, i suoi spostamenti, che altrimenti sarebbero in tal modo pregiudicati.

Infatti, non sembra corrispondere alla realtà delle cose quanto precisato dalla Corte nella sentenza in esame, e cioè che dalla gratuità della sosta deriverebbe al disabile un vantaggio meramente economico ma non in termini di mobilità, la quale sarebbe favorita invece dalla mera concreta disponibilità del posto dove sostare; l'erroneità di tale visione sta nel fatto che l'affidamento in concessione dei parcheggi a privati, da parte dei Comuni, ha tra i principali scopi dichiarati quello di decongestionare il traffico, incentivando l'uso dei mezzi pubblici ed inducendo i cittadini a lasciare l'auto a casa, favorendo così il reperimento di un parcheggio a tutti coloro che dell'uso dell'auto non vogliono o non possono invece, per svariate ragioni, fare a meno.

Ma si tratta comunque di cittadini in grado di scegliere se usare o no l'auto, e quindi se spendere o no i soldi necessari, che naturalmente possono, nell'arco di un anno, ammontare ad una discreta somma; mentre i disabili, ovviamente, questa possibilità di scegliere non ce l'hanno, costretti come sono ad usare l'auto per ogni spostamento. Quindi, non è vero che dalla gratuità della sosta derivi al disabile un vantaggio meramente economico, perché è ovvio che il dover affrontare sistematicamente una spesa, e anche diverse volte nell'arco di una giornata, per uscire di casa, può influire sulle scelte di vita complessive e sui movimenti in generale del soggetto disabile, già per conto suo sfortunato.

In definitiva, quello in base al quale *“iura novit curia”* si conferma come uno dei fondamentali principi di garanzia per il cittadino, che può, o almeno dovrebbe poter contare, sul fatto che, anche quando difeso in giudizio da un avvocato che non riesce a reperire nel complicato panorama normativo italiano la corretta disposizione normativa di riferimento da applicare alla pretesa fatta valere, questo non lo pregiudicherà, perché il giudice da lui adito, sapientemente, saprà autonomamente individuare tale disposizione, e decidere il caso a lui sottoposto di conseguenza.

Ma quando questo non avviene, allora il tanto declamato principio rimane una vuota rappresentazione di qualcosa che non corrisponde più alla realtà, e il giudice non appare più come il *“peritus peritorum”*.
